

Codice DB0803

D.D. 24 ottobre 2011, n. 654

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Secondo biennio d'intervento, misura Agenzie sociali per la locazione. Liquidazione a saldo al Comune di Moncalieri, euro 17.368,47 (cod. intervento PC2 / ALO 4)

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione e all'attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione e alla determinazione delle tipologie di intervento;
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, all'articolo 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;
- l'articolo 6 della legge 21/2001 consente alle regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata già attribuiti alle regioni stesse anche in difformità degli obiettivi fissati dalle Delibere del CIPE;
- il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", ai sensi dell'articolo 89 della l.r. n. 44/2000, demandando alla Giunta regionale la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma rese necessarie dall'attuazione;
- il Programma casa è attuato in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento approvati dalla Giunta regionale nell'ambito delle misure delineate dallo stesso Programma; i piani e i programmi stabiliscono i criteri e i tempi per la realizzazione degli interventi, per l'individuazione dei soggetti attuatori e per l'attribuzione dei contributi;
- la programmazione del secondo biennio è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 16-11632 del 22 giugno 2009 e successivamente integrata con D.G.R. n. 51-11973 del 4 agosto 2009; tra le misure di intervento è compreso il sostegno alle Agenzie sociali per la locazione a cui è stata destinata la somma complessiva di 2 milioni di euro;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 31-12973 del 30 dicembre 2009 è stato stabilito, tra l'altro, che qualora il contributo erogato in acconto ai Comuni con il primo biennio per le Agenzie sociali per la locazione fosse risultato superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, la differenza sarebbe stata, ove possibile, conguagliata con quanto richiesto dai medesimi Comuni con il secondo biennio;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 8-13045 dell'11 gennaio 2010 sono state fornite ulteriori precisazioni per la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi del secondo biennio; in particolare per le Agenzie sociali per la locazione è stato confermato il limite

minimo del 10 per cento di cofinanziamento comunale già previsto per il primo biennio; è stato stabilito che il contributo sia assegnato in proporzione alle richieste e alle risorse disponibili; è stato altresì disposto che qualora il Comune in domanda abbia omesso di scalare dai fondi di garanzia richiesti per il secondo biennio i fondi di garanzia residui non utilizzati del primo biennio, il contributo regionale è ridefinito operando le necessarie detrazioni;

– la graduatoria relativa alle Agenzie sociali per la locazione è stata approvata, a seguito delle istruttorie comunali e regionali, con determinazione dirigenziale n. 43 del 15 gennaio 2010; con la medesima determinazione sono stati assegnati i contributi ai Comuni beneficiari per un totale di euro 2.517.390,11;

– con nota n. 21815 DB0803 del 27 maggio 2010 sono state fornite indicazioni in ordine agli adempimenti a carico degli operatori per l'erogazione dei contributi;

rilevato che:

– l'erogazione dei contributi per le Agenzie sociali per la locazione avviene in due soluzioni di pari entità: la prima ad ammissione a finanziamento della domanda, il saldo a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti tramite il modello "Rendiconto Agenzie sociali per la locazione" e relativo provvedimento comunale di approvazione nonché della richiesta di erogazione del saldo con indicazione degli estremi del conto corrente sul quale devono essere accreditati i contributi;

– tra gli interventi ammessi a finanziamento nel secondo biennio è compreso quello del Comune di Moncalieri (cod. intervento PC2 / ALO 4) con un contributo concesso di euro 34.736,93;

– con determinazione dirigenziale n. 456 del 20 luglio 2010 al Comune di Moncalieri è stato liquidato l'acconto di euro 17.368,46, pari al 50 per cento del finanziamento assegnato per il secondo biennio;

considerato che il Comune di Moncalieri con note prot. 39188 del 29 agosto 2011 e n. 47675 del 18 ottobre 2011 ha richiesto il saldo del contributo spettante pari ad euro 17.368,47 trasmettendo il modello "Rendiconto Agenzie sociali per la locazione" debitamente compilato e il relativo provvedimento comunale di approvazione (determinazione DS5 n. 1085 del 23 agosto 2011);

considerato inoltre che:

– il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013 è stato approvato con legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26;

– con determinazione dirigenziale n. 653 del 24 ottobre 2011 è stata impegnata la somma di euro 812.500,00 sul capitolo 232229 (imp. n. 3122/2011) in favore dei Comuni finanziati con determinazione dirigenziale n. 43 del 15 gennaio 2010 per la misura Agenzie sociali per la locazione, secondo biennio di intervento del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012;

tutto ciò premesso e considerato:

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013),

determina

di liquidare in favore del Comune di Moncalieri (omissis) sul capitolo 232229, impegno n. 3122/2011, la somma di euro 17.368,47 a saldo del finanziamento concesso per l'Agenzia sociale per la locazione con il secondo biennio del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 (cod. intervento PC2 / ALO 4).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo